COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.8.2018
JOIN(2018) 25 final

2018/0307 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del comitato misto riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione, nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra.

1.1. Accordo quadro UE-Australia

Obiettivo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ("l'accordo") è instaurare un partenariato rafforzato tra l'UE e i suoi Stati membri e l'Australia e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello. L'accordo creerà un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni dell'UE con l'Australia.

1.2. Comitato misto

Il comitato misto è istituito dall'articolo 56 dell'accordo. I suoi principali compiti consistono nell'agevolare l'attuazione dell'accordo e nel conseguirne gli obiettivi generali, nonché nel mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'UE e l'Australia. Il comitato misto è inoltre chiamato a: seguire lo sviluppo delle relazioni tra l'UE e l'Australia; scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune; adoperarsi per risolvere eventuali controversie sorte nei settori oggetto dell'accordo.

Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare attuazione ad aspetti specifici dell'accordo. Il comitato misto opera consensualmente e si riunisce a livello di alti funzionari. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

1.3 Atto previsto del comitato misto

La finalità degli atti previsti è l'adozione, a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto nonché del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro, onde consentire l'attuazione dell'accordo.

2. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione da assumere a nome dell'Unione dovrebbe essere finalizzata all'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Australia e del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

3.1 Base giuridica procedurale

3.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano

anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono "*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[1].

3.1.2 Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra.

Gli atti che il comitato misto deve adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici poiché, a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, lettera i), dell'accordo, il comitato misto deve adottare decisioni che sono vincolanti per le parti.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

3.2 Base giuridica sostanziale

3.2.1 Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale è assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

3.2.2 Applicazione al caso concreto

Scopo degli atti previsti è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo e agevolarne l'applicazione.

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione con i paesi sviluppati. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro. La firma dell'accordo si è basata sull'articolo 37 del TUE, sull'articolo 207 del TFUE e sull'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE.

L'atto previsto dovrebbe pertanto basarsi sulle stesse basi giuridiche sostanziali.

3.3 Conclusione

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

[1] Causa C-399/12, Germania/Consiglio (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2018/0307 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del comitato misto riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra[2] ("l'accordo"), è stato firmato a Manila il 7 agosto 2017 e viene applicato in via provvisoria dal […].

(2) L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per agevolare l'attuazione dell'accordo ("il comitato misto").

(3) A norma dell'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

(4) Il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro dovrebbero essere adottati il prima possibile per assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo.

(5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

[2] GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente